

PROTOCOLLO PER L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

(AREA DELLO SVANTAGGIO LINGUISTICO E CULTURALE C.M n.8 6/3/2013)

La Scuola, attraverso questo protocollo si propone di:

- definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni stranieri;
- facilitare l'ingresso a scuola di bambini di altra nazionalità nel sistema scolastico e sociale;
- sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto;
- favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione;
- costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture e con le "storie" di ogni alunno;
- favorire un rapporto collaborativo con la famiglia;
- garantire il passaggio delle informazioni tra i diversi gradi di studio all'interno del nostro Istituto;
- mettere a disposizione degli insegnanti la normativa esistente e materiali di approfondimento creando un archivio sia cartaceo che digitale facilmente fruibile da tutti gli insegnanti interessati.

INDICAZIONI OPERATIVE

Prima fase – Amministrativa e informativa – a cura della SEGRETERIA

Poiché questa fase rappresenta il primo approccio dei genitori stranieri con l'istituzione scolastica, al fine di facilitare la raccolta delle informazioni, sarebbe utile dotare la segreteria di moduli bilingue.

LA SEGRETERIA

- Iscrive l'alunno utilizzando anche la modulistica eventualmente predisposta.
- Verifica il percorso scolastico precedente mediante l'acquisizione di certificazione in possesso della famiglia.
- Acquisisce l'opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica.
- **Avvisa immediatamente il Dirigente Scolastico, il Referente della funzione strumentale e la Commissione per l'inclusione** affinché possano fissare un primo incontro con la famiglia.

Si ricorda che, nel caso di iscrizione dell'alunno nel periodo estivo, la Commissione per l'inclusione dovrà essere informata e riunirsi prima dell'inizio delle lezioni.

Seconda fase – Comunicativo - relazionale – a cura della COMMISSIONE PER L'INCLUSIONE

LA COMMISSIONE, avvisata dalla segreteria e supportata eventualmente da un mediatore culturale si riunisce e:

- 1) esamina la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione dell'alunno;

- 2) convoca la famiglia e l'alunno per un primo incontro durante il quale
 - **effettua un colloquio con la famiglia** e raccoglie informazioni sulla situazione familiare, sulla storia personale e scolastica dell'alunno e sulla sua situazione linguistica;
 - **effettua un colloquio con l'alunno** per la valutazione delle sue abilità, delle sue competenze, dei suoi bisogni specifici di apprendimento e dei suoi interessi;
 - **fornisce informazioni** sull'organizzazione della scuola;
- 3) concorda con il Dirigente Scolastico l'assegnazione alla classe sulla base degli elementi raccolti durante il colloquio, tenendo conto dell'età anagrafica, dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza, del primo accertamento delle competenze ed abilità dell'alunno, delle aspettative familiari emerse dal colloquio, nonché del numero di alunni italiani e stranieri per classe e delle problematiche rilevanti nella classe stessa;
- 4) fornisce le informazioni raccolte ai docenti che accoglieranno l'alunno in classe;
- 5) mette a disposizione del team di classe le schede per la rilevazione linguistica ed eventualmente di altre abilità;
- 6) affianca e sostiene i team docenti coinvolti nell'inserimento.

CRITERI DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE DI UN ALUNNO STRANIERO NEO - ISCRITTO

I dati raccolti nelle fasi precedentemente indicate permettono di assumere decisioni in merito alla classe di inserimento, secondo le indicazioni del DPR 31/08/1999 n.394, che all'art. 35 recita:

1. I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- *dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica.*
- *dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;*
- *del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;*
- *del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno.*

2. Il collegio dei docenti formula proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi: la ripartizione è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri.

Spetta dunque al Collegio dei Docenti verificare la situazione globale dell'alunno e al Dirigente Scolastico decretare la classe e la sezione in cui inserirlo dopo accurata verifica degli elementi raccolti.

NEL CONCRETO

La collegialità è fondamentale in tutte le fasi della programmazione: la lingua è trasversale a tutte le discipline e l'alunno appartiene alla classe, non ad un unico insegnante.

Sarà compito degli insegnanti del team preparare l'accoglienza, predisponendo attività mirate a sensibilizzare la classe all'arrivo del nuovo alunno e favorirne l'inserimento:

- trasmettendo le necessarie informazioni ai compagni;
- creando un clima positivo di attesa;
- dedicando del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza;
- preparando uno spazio multiculturale (cartelli di benvenuto nella lingua d'origine, carta geografica con segnato il paese di provenienza ecc...);
- individuando un alunno particolarmente adatto a svolgere la funzione di tutor (compagno di viaggio) dell'alunno straniero almeno per i primi tempi dell'inserimento;
- favorire la conoscenza degli spazi scuola;
- favorire la conoscenza dei tempi e dei ritmi della scuola;
- facilitare la comprensione dell'organizzazione delle attività;
- rilevare i bisogni specifici di apprendimento;
- individuare ed applicare modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica per ogni disciplina, stabilendo contenuti minimi ed adattando ad essi la verifica e la valutazione;
- informare l'alunno e la famiglia del percorso predisposto per lui dalla scuola;
- valorizzare la cultura da cui l'alunno proviene;
- mantenere i contatti con la Commissione per l'Inclusione e l'accoglienza.

Nella prima fase dell'inserimento scolastico, l'insegnamento della lingua italiana come seconda lingua deve tendere soprattutto a:

- fornire al bambino straniero gli strumenti linguistici che gli possano permettere di partecipare ad alcune attività comuni della classe;
- sviluppare la lingua italiana utile sia alla scolarizzazione sia alla socializzazione in generale.

Il bambino, nella prima fase di accoglienza è inserito nella classe, impara a comunicare con compagni e insegnanti. Apprende il lessico e i modi per la conversazione: richiamare l'attenzione, chiedere, denominare oggetti, azioni, rispondere a richieste e a comandi, esprimere i propri vissuti. La lingua presentata è legata al contesto e ai campi di attività comunicativa del quotidiano.

I tempi proposti devono tenere conto degli interessi e dei bisogni del bambino straniero perché trovi nella scuola un ambiente nel quale stare bene.

Gli argomenti che si presentano possono essere affrontati secondo la seguente metodologia:

- presentazione del lessico di base relativo al tema proposto (utilizzando anche oggetti, foto, immagini, disegni, CD rom, situazioni utili alla contestualizzazione);
- memorizzazione del lessico e riutilizzo anche in contesti diversi;
- introduzione del nuovo vocabolario in strutture semplici e via via più complesse;
- esercizi di riconoscimento, discriminazione...
- espressione orale e scritta (risposta a semplici domande, produzione di frasi e brevi testi) con riutilizzo del lessico e delle strutture presentati.

NEL CASO VENGA PREDISPOSTO UN PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)

Il comma 4 dell'art. 45 del D.P.R 394/ 1999, che qui si riporta, recita:

“Il Collegio dei Docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri il necessario adattamento ai programmi di insegnamento; allo scopo possono essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni, per facilitare l'apprendimento della lingua italiana utilizzando, ove possibile, le risorse professionali della scuola.”

L'adattamento si concretizza nella stesura di un PDP nel quale gli insegnanti del team della classe in cui l'alunno è inserito definiscono un percorso individualizzato di apprendimento che, oltre a valorizzare in modo costruttivo le conoscenze pregresse, deve mirare a coinvolgere e motivare l'alunno/a.

Nel PDP devono essere indicati gli obiettivi di apprendimento che saranno sviluppati, le relative metodologie didattiche per la semplificazione dei contenuti/ testi, i criteri e le modalità di verifica che il team docenti ritiene più adeguati all'alunno. La durata dell'adozione del PDP è estremamente personale in quanto risente del contesto di provenienza e del ceppo linguistico.

Il PDP può prevedere:

- la temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una specifica competenza linguistica, sostituendole con attività di alfabetizzazione o consolidamento linguistico;
- la riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline per favorire il raggiungimento di obiettivi minimi disciplinari;
- la sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione dell'alunno;
- l'adozione di strumenti compensativi e misure dispensative.

Ai sensi dell'art. 5 del DPR N. 89/2009, le due ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria nella Scuola Secondaria di Primo Grado possono essere utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze nella medesima lingua italiana, nel rispetto dell'autonomia delle Istituzioni Scolastiche.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Come ribadito dalla circolare del 19 febbraio 2014 del MIUR, i minori con cittadinanza non italiana sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani (DPR 394/199, art. 45) e quindi secondo le indicazioni del regolamento sulla valutazione scolastica DPR n. 122/2009.

Viene ribadito:

- il diritto ad una valutazione, periodica e finale, trasparente e tempestiva;
- l'assegnazione di voti, espressi in decimi, per tutte le discipline di studio e per il comportamento (tranne per il voto di comportamento nella Scuola Primaria, sostituito da un giudizio);
- l'ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato in presenza di voti non inferiori al sei in tutte le discipline e nel comportamento;
- il rilascio della certificazione delle competenze acquisite al termine della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado ed eventualmente dell'obbligo di istruzione.

Il giudizio deve essere espresso basandosi sui criteri di verifica e gli obiettivi stabiliti nel PDP dell'alunno.

In vista dello scrutinio finale ciascun docente, per la propria disciplina, predispone una programmazione personalizzata al fine di poter valutare l'alunno in tutte le discipline, utilizzando anche testi facilitati.

Solo nel caso particolare in cui vi sia l'impossibilità di esprimere una valutazione in tutti gli ambiti in relazione alle tempistiche dell'inserimento, si valutano solo le discipline attinenti al piano di studi personalizzato, riportando la dicitura "non valutabile", per quelle non incluse nel piano medesimo.

La valutazione deve inoltre tenere conto dei seguenti aspetti:

- progressi rispetto alla situazione di partenza;
- impegno e motivazione;
- situazione generale in cui si verifica il processo di inserimento nella nuova realtà sociale e culturale.